FOGLIO INFORMATIVO

Anticipo su Contratti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Banca di Credito Cooperativo

Via IV Novembre 20 -38051 – Borgo Valsugana (TN)

Tel.: 0461788600 - Fax: 0461752787

Email: **info@cr-valsuganaetesino.net** Sito internet: **www.cr-valsuganaetesino.net**

Registro delle Imprese della CCIAA di TRENTO n. REA 3338 nr. Codice Fiscale 00103230223

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2904.01 - cod. ABI 08102

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A157609

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Banca sottoposta alla vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia – Via Nazionale 91 – 00184 Roma

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con l'operazione di anticipazione su documenti/contratti al cliente è riconosciuta l'anticipazione di somme di denaro a fronte della presentazione di documenti contrattualmente stabiliti (certificati di conformità di autoveicoli o documenti equipollenti, elenchi di crediti verso terzi, contratti di fornitura/commesse); Con le somme così incassate la Banca ottiene il rimborso di quanto anticipato al cliente. La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere i documenti che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero di suo gradimento. Tutte le obbligazioni del cedente verso la banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora la banca, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di revocare gli affidamenti concessi in castelletto sconto e/o salvo buon fine, è in sua facoltà esigere l'immediato pagamento degli effetti, ricevute e documenti presentati, anche se a scadere o scaduti dei quali non si conosce l'esito.

Operazioni di anticipo di contratti:

- **Anticipo Contratti**: operazione con la quale la Banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi, attraverso la cessione pro-solvendo del credito stesso. L'anticipo su contratti può concretizzarsi solamente su credito derivanti da contratti sottoscritti tra le parti.

I principali **Rischi** per il cliente sono:

- per i servizi di pagamento ordinati dal pagatore, quelli connessi a disguidi tecnici che impediscono all'ordine impartito di pervenire correttamente e in tempi previsti sul conto del beneficiario;
- per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste di non avere la provvista sufficiente sul conto per accettare l'addebito;
- quelli connessi alla variazione unilaterale delle condizioni da parte della banca;

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
Accettazione Distinta Contratti	€ 0,00
Incasso su Piazza Contratti - Home Banking	€ 0,00
Incasso su Piazza Contratti - Manuale	€ 0,00
Proroga su Piazza Contratti	€ 5,00
Scarico Contratti con Accredito	€ 0,00
Scarico Contratti Manuale Senza Accredito	€ 0,00
Informativa Pre-contrattuale	€ 0,00

Invio Documentazione Periodica ai sensi art. 119: Posta	€ 0,70
Invio Documentazione Periodica ai sensi art. 119: Casellario Interno	€ 0,50
Invio Documentazione Periodica ai sensi art. 119: Casellario Elettroni	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Invio Proposta Variazione ai sensi art. 118: Posta	€ 0,00
Invio Proposta Variazione ai sensi art. 118: Casellario Interno	€ 0,00
Invio Proposta Variazione ai sensi art. 118: Casellario Elettronico	€ 0,00

GIORNI	
Accredito su piazza a scadenza	In giornata
Anticipo Contratti su Conto Ordinario	In giornata
Rientro Contratti Conto Ordinario	In giornata

GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO

GIORNATE NON OPERATIVE: - i sabati e le domeniche; - tutte le festività nazionali; - il Venerdì Santo (in quanto non sono attivi i principali sistemi di regolamento interbancario); - tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i pagamenti esteri; - il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede, se non individuato come giornata semifestiva; - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell'esecuzione delle operazioni. - Tutti i venerdì pomeriggio chiuso, si applica l'orario semifestivo;	Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO (cd. *cut - off*): **<u>Operazioni di pagamento disposte allo sportello:</u>** - orario di chiusura dello sportello per le operazioni di pagamento; - orario di sportello della mattina per i bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) presentati allo sportello tramite distinta cartacea/supporto magnetico; - ore 16,15 per i bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer); - ore 12,30 per i bonifici urgenti (SCT Alta priorità); - ore 12,30 per i bonifici di importo rilevante (circuito B.I.R); - ore 16,15 per i bonifici EXTRA-SEPA. **<u>Operazioni di pagamento disposte tramite Internet banking – CBI Passivo:</u>** - ore14,00 per le operazioni di pagamento tramite il servizio InBank e/o CBI Passivo*. Tale orario non si applica per le seguenti operazioni di pagamento per le quali non è previsto un orario di cut-off: pagamento CBILL, ricarica carta prepagata, ricarica telefonica, pagamento bollettino postale, pagamento utenze; - ore 14,00 per i bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer); - ore 12,00 per i bonifici urgenti (SCT Alta priorità); - ore 14,00 per i bonifici EXTRA-SEPA.	L'ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di "soggetti tecnici" terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell'ordine di pagamento, il cliente dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva.

La Banca si riserva di comunicare eventuali variazioni occasionali a tali giornate ed orari con avvisi esposti nelle proprie filiali o sul proprio Sito Internet.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato, senza spese e penalità.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec):
Cassa Rurale Valsugana e Tesino, B.C.C. – Viale IV Novembre 20 – 38051 Borgo Valsugana (TN)
Ufficio Reclami
Via Ponte Brenta 2/A – Frazione Tezze, GRIGNO – 38055 (TN)
Fax: 0461752787_____
e-mail reclami@cr-valsuganaetesino.net
pec: segreteria@pec.cr-valsuganaetesino.net
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a

rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Effetti	Strumenti finanziari in uso nel sistema bancario e nel regolamento di rapporti di credito e debito tra banche, imprese, privati. Tra gli innumerevoli strumenti identificati dal sostantivo "effetto" i più comuni sono le cambiali e le ricevute bancarie (o Ri.Ba.). In generale si può affermare che con l'espressione effetti si identificano strumenti finanziari (come le Ri.Ba.) o titoli di credito (come le cambiali o tratte) che identificano un debitore (colui che deve pagare), un creditore (colui che deve ricevere il denaro), l'intermediario dell'operazione (in genere la banca), la cifra da pagare, la scadenza entro cui la cifra deve essere pagata, le altre condizioni o clausole dell'operazione (interessi, penalità, more, sanzioni, etc).
Contratto	E' un documento (negozio giuridico) con il quale duo o più parti si accordano per regolare un rapporto giuridico patrimoniale.
Castelletto salvo buon fine	E' un tipo di finanziamento a breve termine che la Banca eroga per la gestione della cessione del credito o dei crediti non ancora scaduti. La Banca mette a disposizione del Cliente la somma prima della scadenza del Credito; per questo servizio, per il periodo intercorrente tra la concessione dell'anticipo e l'incasso effettivo del Credito, il Cliente riconosce alla Banca degli interessi. Nel caso in cui il credito non vada a buon fine (insoluto) la banca addebita l'ammontare al cliente.
Castelletto di sconto	Limite massimo di Fido entro il quale non è più possibile scontare dei credito. Con questo tipo di finanziamento la Banca determina anticipatamente gli interessi (costo dell'anticipazione) e riconosce al Cliente il "netto ricavo".
Cessione pro-solvendo	Il credito viene ceduto senza garanzie di riscossione. E' garantita solo l'esistenza del Credito. Pertanto il cedente (Cliente) risponde dell'eventuale inadempienza del debitore principale.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
Codice BIC (Bank Identifier Code)	Il BIC contraddistingue le banche o altre istituzioni finanziarie operanti sulla rete SWIFT (il network usato dalle istituzioni finanziarie per scambiarsi dati in modalità sicura), indicandone in maniera univoca il Paese, città e filiale. E' anch'esso reperibile sull'estratto conto.
"Codice Identificativo del	Per la comunità bancaria italiana tale codice è costituito da una stringa

Creditore" ("Creditor Identifier")	alfanumerica di lunghezza fissa pari a 23 caratteri, in cui le posizioni dall' ottava alla ventitreesima dovranno essere valorizzate con il codice fiscale o con la partita IVA del Creditore.
Decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n. 11	Decreto Legislativo attuativo della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.
Mandato	Documento fornito dal Debitore al Creditore completo in ogni suo elemento, che contiene il consenso espresso e l'autorizzazione all'addebito diretto SDD a valere su uno specifico rapporto di conto di pagamento intestato al Debitore, autorizzando altresì la Banca del Debitore ad eseguire i relativi addebiti, singoli o ricorrenti. La raccolta e la conservazione del mandato è a carico del Creditore e riguarda esclusivamente il suo rapporto con il Debitore.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Microimpresa	Un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR", ovvero che abbia i requisiti da individuarsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
Non Consumatore	Ogni soggetto giuridico che non sia "Consumatore" o "Microimpresa".
Stati appartenenti all'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA)	• Paesi UE (Unione europea): Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania; • Paesi EEA (Spazio economico europeo): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; • Paesi non soggetti al Regolamento CE 924/2009: Svizzera e Principato di Monaco.